



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze

Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014
art. 57 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8

e Riaccertamento straordinario residui
art. 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL)**
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 dispone che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza. A seguito alle citate attività istruttorie compiute dalle strutture competenti, la Giunta regionale trasmette i rendiconti degli enti al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nel rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Calabria (A.R.P.A.CAL), istituita con legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, al fine di verificare, da una parte il rispetto dei generali principi di bilancio e, dall'altra, evidenziare eventuali criticità ostative all'adozione da parte della Giunta, dei documenti contabili in oggetto, al fine del successivo inoltro degli stessi al Consiglio Regionale, ex art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Il documento contiene, inoltre, la verifica ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi territoriali e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4" del riaccertamento straordinario dei residui.

Rendiconto di gestione esercizio 2014

L'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale dell'A.R.P.A.CAL, relativo all'esercizio 2014, richiede l'esame del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del parere del Dipartimento Ambiente e Territorio, ex art. 57 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e ss.mm. e ii.

Con deliberazione n. 709 del 28.12.2015 il Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.CAL ha approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2014 e la Relazione tecnica al Conto consuntivo che si allega alla presente unitamente ai relativi prospetti contenenti le risultanze contabili del Conto Consuntivo (*Allegato n. 1*).

Il Revisore Unico dei Conti dell'A.R.P.A.CAL ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed ha espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 per come riportato sul verbale n. 21 del 28.12.2015 (*allegato n. 2*).

Con nota prot. n. 10698 del 21.03.2016 il Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.CAL ha trasmesso il Rendiconto di Gestione esercizio 2014 al Dipartimento Ambiente e Territorio per l'elaborazione del relativo parere e il successivo inoltro dello stesso al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

In data 22.04.2016 il Comitato Regionale d'indirizzo, disciplinato dall'art. 10 della Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Calabria, si è riunito per procedere all'esame del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2014, rilasciando relativo parere (*Allegato n. 3*).

Con nota prot. 156979 del 13.05.2016 il Dipartimento Ambiente e Territorio ha trasmesso al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze il parere favorevole sul Conto Consuntivo dell'A.R.P.A.CAL per l'esercizio 2014 rilasciato ai sensi dell'articolo 57 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (*Allegato n. 4*).

Il succitato parere, in modo irrituale, è subordinato all'acquisizione di "esplicito parere favorevole" del Comitato di indirizzo sul rendiconto relativo all'esercizio 2014. Si constata che il parere favorevole rilasciato da parte del Dipartimento vigilante è da ritenersi subordinato ad una condizione il cui superamento è di competenza del Dipartimento medesimo.

Nel prendere atto di quanto segnalato dal Dipartimento Ambiente e Territorio, si rileva che non è pervenuta al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ulteriore documentazione in merito a quanto sopra evidenziato con particolare riferimento ad ulteriori verbali del Comitato di indirizzo sul rendiconto in oggetto.

Emerge con chiarezza che, così come la vigilanza sulla complessiva attività gestoria dell'Agenzia e sulle singole operazioni contabili rimane in capo al Dipartimento Ambiente e Territorio, allo stesso modo anche l'onere di consultare il Comitato di indirizzo al fine di superare le criticità evidenziate o, comunque, qualunque soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nella gestione e nel controllo dell'Agenzia non può che rimanere in capo al medesimo Dipartimento.

Tenuto conto che, ad oggi, nessuna indicazione formale di segno contrario è pervenuta al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, le cui competenze riguardano gli aspetti contabili, ulteriore ed eventuale verifica ed approfondimento in ordine agli aspetti gestionali dell'Agenzia non potrà che essere effettuata, nelle dovute sedi, dal Dipartimento vigilante.

Fatte tali premesse, poste le rispettive competenze, si precisa che in seguito alla visione della sopraelencata documentazione e delle risultanze contabili del Conto Generale del Patrimonio è stata verificata:

- la corrispondenza tra le attività e passività al 31.12.2014, con la consistenza dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui passivi eliminati;

- la corrispondenza tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2013, rispetto a quelle iniziali del 2014;
- la corrispondenza del valore dei residui attivi, con riferimento ai crediti vantati dall'Agenzia nei confronti della Regione Calabria per spese di funzionamento, rispetto ai relativi impegni di spesa in conto residui, presenti sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Si riportano di seguito gli esiti dell'attività istruttoria mediante l'elaborazione di prospetti riepilogativi che espongono la disamina delle risultanze contabili del conto di gestione 2014, in ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, della verifica del rispetto delle dovute corrispondenze in conto residui e conto competenza, nonché tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro.

TITOLI DI ENTRATA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI ATTIVI FINALI RENDICONTO	ACCERTATO	CONTO DEL TESORIERE INCASSI C/RESIDUI	CONTO DEL TESORIERE INCASSI C/COMPETENZA	CONTO DEL TESORIERE TOTALE INCASSI
TIT. F	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. IF Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti di Parte Corrente dalla Regione, dallo Stato e da altri soggetti	€ 152.595,40	€ 67.245,85	€ 5.702,28	€ 72.948,13	€ 16.048.899,28	€ 0,00	€ 16.043.197,00	€ 16.043.197,00
TIT. IIF Entrate Extratributarie	€ 4.376.897,24	€ 3.596.152,41	€ 255.892,17	€ 3.852.044,58	€ 1.634.987,11	€ 729.254,97	€ 1.379.094,94	€ 2.108.349,91
TIT. M Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasformazione di Capitali, da riscossioni di Crediti e da trasferimenti in Conto Capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. V Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIT. VF Entrate per contabilità speciali	€ 712.950,53	€ 687.777,86	€ 22.244,67	€ 710.022,53	€ 3.159.695,49	€ 22.588,91	€ 3.137.450,82	€ 3.160.039,73
TOTALE	€ 5.242.443,17	€ 4.351.176,12	€ 283.839,12	€ 4.635.015,24	€ 20.843.581,88	€ 751.843,88	€ 20.559.742,76	€ 21.311.586,64

TITOLI DI SPESA	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI DA RESIDUO	RESIDUI DA COMPETENZA	TOTALE RESIDUI PASSIVI FINALI	IMPEGNATO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI C/RESIDUI	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI C/COMPETENZA	CONTO DEL TESORIERE TOTALE PAGAMENTI
AREA 1 - Servizi Generali	€ 2.782.547,96	€ 1.529.124,69	€ 3.182.880,83	€ 4.712.005,52	€ 16.761.078,88	€ 1.252.413,92	€ 13.578.198,05	€ 14.830.611,97
AREA 2 - Servizi e Funzioni Centralizzate	€ 1.267.872,13	€ 224.519,56	€ 1.648.520,66	€ 1.873.040,22	€ 1.917.823,55	€ 1.043.314,76	€ 269.302,89	€ 1.312.617,65
AREA 3 - Servizi o Funzioni del Dipartimento di Catanzaro	€ 90.029,22	€ 45.037,70	€ 96.704,10	€ 141.741,80	€ 133.513,15	€ 44.944,90	€ 36.809,05	€ 81.753,95
AREA 4 - Servizi o Funzioni del Dipartimento di Cosenza	€ 119.585,53	€ 51.286,23	€ 130.732,50	€ 182.018,73	€ 176.501,59	€ 68.242,41	€ 45.769,09	€ 114.011,50
AREA 5 - Servizi o Funzioni del Dipartimento di Reggio Calabria	€ 102.861,84	€ 74.281,74	€ 94.171,72	€ 168.453,46	€ 129.629,70	€ 28.370,02	€ 35.457,98	€ 63.828,00
AREA 6 - Servizi o Funzioni del Dipartimento di Vibo Valentia	€ 29.561,71	€ 17.264,41	€ 31.406,21	€ 48.670,62	€ 51.283,48	€ 11.963,34	€ 19.677,27	€ 31.840,61
AREA 7 - Servizi o Funzioni del Dipartimento di Crotone	€ 40.171,89	€ 28.042,65	€ 38.117,34	€ 66.159,99	€ 51.959,05	€ 12.129,24	€ 13.841,71	€ 25.970,95
AREA 8 - Oneri non ripartibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 743.026,43	€ 0,00	€ 743.026,43	€ 743.026,43
AREA 9 - Contabilità Speciale	€ 998.481,89	€ 476.460,39	€ 595.210,39	€ 1.071.670,78	€ 3.159.695,49	€ 522.021,49	€ 2.564.485,10	€ 3.086.506,59
TOTALE	€ 5.431.112,17	€ 2.446.017,37	€ 5.817.743,75	€ 8.263.761,12	€ 23.124.511,32	€ 2.983.400,08	€ 17.306.767,57	€ 20.290.167,65

Tenuto conto della consistenza iniziale di cassa all'1.01.2014, degli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residuo, del totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2014, **emerge il risultato di gestione al 31.12.2014** per come di seguito evidenziato:

Fondo iniziale di cassa		€ 4.828.331,83	+
Riscossioni in c/residui	€ 751.843,88		
Riscossioni in c/competenza	€ 20.559.742,76		
Totale riscossioni		€ 21.311.586,64	-
Pagamenti in c/residui	€ 2.983.400,08		
Pagamenti in c/competenza	€ 17.306.767,57		
Totale pagamenti		€ 20.290.167,65	+
Residui attivi al 31.12.2014		€ 4.635.015,24	-
Residui passivi al 31.12.2014		€ 8.263.761,12	=
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014		€ 2.221.004,94	

Il suddetto risultato gestionale è stato verificato tramite l'applicazione del **metodo di calcolo finanziario** ovvero partendo dal risultato iniziale di cassa all'1.01.2014 sommando le riscossioni e sottraendo i pagamenti, aggiungendo i residui attivi e sottraendo i residui passivi.

Negli stessi termini, a riprova della correttezza delle suddette risultanze, è stato calcolato l'avanzo di amministrazione con il cosiddetto **metodo statico**; partendo dal risultato di gestione all'1.01.2014 si sommano le entrate accertate e si sottraggono le spese impegnate. Con riferimento ai residui eliminati, si sottraggono i residui attivi e si sommano quelli passivi, determinando il medesimo saldo del metodo finanziario.

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa e della gestione finanziaria e il calcolo del risultato di amministrazione con il metodo finanziario e con il metodo statico.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ARPACAL						
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014						
Indicazioni		Residui		Competenze		Totali
Riscossioni		€ 751.843,88		€ 20.559.742,76		€ 21.311.586,64
Pagamenti		€ 2.983.400,08		€ 17.306.767,57		€ 20.290.167,65
Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2014				Differenza d'Esercizio		€ 1.021.418,99
				Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2014		€ 4.828.331,83
				Avanzo di cassa al 31.12.2014		€ 5.849.750,82

ARPACAL ES. FIN. 2014						
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO FINANZIARIO)						
Indicazioni		Residui		Competenze		Totali
Riscossioni		€ 751.843,88		€ 20.559.742,76		€ 21.311.586,64
Pagamenti		€ 2.983.400,08		€ 17.306.767,57		€ 20.290.167,65
				Differenza d'Esercizio		€ 1.021.418,99
				Fondo Cassa al 01.01.2014		€ 4.828.331,83
				Avanzo di cassa al 31.12.2014		€ 5.849.750,82
				Residui Attivi		€ 4.635.015,24
				Totale		€ 10.484.766,06
				Residui Passivi		€ 8.263.761,12
				Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2014		€ 2.221.004,94

ARPACAL ES. FIN. 2014						
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)						
						Importi
						€ 4.639.662,83
						€ 20.843.581,88
						-€ 139.423,17
						€ 25.343.821,54
						€ 23.124.511,32
						-€ 1.694,72
						€ 23.122.816,60
						€ 2.221.004,94

Verifica applicazione limiti di spesa di cui alla normativa sulla “spending review” limitatamente alle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze

Si premette che, in termini generali, la verifica in ordine al rispetto della normativa in tema di *spending review*, effettuata dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze in sede di istruttoria dei rendiconti degli Enti strumentali ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 8 del 2002, attiene al semplice riscontro delle spese per come registrate nei documenti contabili dell'Ente, ovvero sulla base dei pertinenti impegni di spesa e prendendo atto dei controlli effettuati, nelle opportune sedi, sia dall'Organo di controllo interno che dal Dipartimento competente per materia che effettua la dovuta “*vigilanza*” sulla gestione dell'Ente strumentale.

A riguardo occorre rilevare che il legislatore regionale ha espressamente demandato all'organo di revisione i controlli di merito sul contenimento delle spese, posto che ai commi 11 e 12 dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, al comma 13 dell'art. 9 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, nonché da ultimo ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, relativi al contenimento della spesa per gli enti sub- regionali, si stabilisce che l'ente strumentale deve predisporre apposito provvedimento al fine di quantificare i limiti di spesa e che le risultanze, contenute nell'atto in questione, devono essere asseverate dai rispettivi organi di revisione dei conti.

In ragione di quanto su indicato discende che, preliminarmente, l'organo di revisione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve verificare la congruità delle voci di spesa appostate, rispetto ai limiti definiti, e, successivamente, durante la gestione, controllare la legittimità degli atti di spesa assunti in relazione all'effettivo rispetto della normativa regionale.

Tale provvedimento contenente il piano di riduzione delle spese, per come definito dalle succitate normative, deve essere trasmesso al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e al Dipartimento regionale vigilante e, quest'ultimo in caso di inottemperanza, segnalerà all'organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Precisato ciò si comprende come, per spirito collaborativo, in presenza di carenze nelle informazioni, necessarie per l'effettuazione dei controlli in questione, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ritiene doveroso e conforme agli obblighi d'ufficio segnalare al Dipartimento regionale vigilante la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di appurare il reale conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

Nello specifico, nella suddetta situazione il Dipartimento regionale competente per materia, nell'ambito del proprio dovere di vigilanza sulla gestione dell'Ente strumentale, potrà verificare il contenimento delle spese sia in fase preventiva, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, sia in fase di controllo concomitante alla gestione, effettuando puntuali riscontri documentali sugli atti amministrativi da cui si originano le spese oggetto di riduzione.

Precisata la natura e il ruolo dei controlli effettuati dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, con riferimento al rispetto della normativa regionale in materia di contenimento delle spese, di seguito si analizzano le relative risultanze conseguenti all'attività svolta dall'A.R.P.A.CAL nel corso dell'esercizio finanziario 2014.

Per l'esercizio in questione l'A.R.P.A.CAL, in quanto Ente strumentale, è tenuta al rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, alla Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 e alla Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56.

Con nota prot. 190513 del 14.06.2016 il Segretariato Generale ha trasmesso l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta regionale del 23.05.2016 nella quale, in relazione all'accertamento delle regole sulla revisione della spesa, sono state dettate le linee di indirizzo ai dipartimenti tesi ad ottenere una valutazione certa, propedeutica alla trattazione nella Giunta regionale della relativa documentazione contabile, in ordine all'adozione, da parte degli enti strumentali, di impegni non conformi alle norme in oggetto.

Con nota prot. 198181 del 21.06.2016 il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ha richiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio chiarimenti sul rispetto della normativa regionale in materia di revisione della spesa con riferimento al rendiconto esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.

Con nota prot. 214294 del 4.07.2016, il Dipartimento Ambiente e Territorio nel riscontrare la succitata nota prot. 190513 del 14.06.2016 ha fornito specifici chiarimenti, circa l'effettivo rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa da parte di A.R.P.A.CAL nel corso dell'esercizio 2014.

Di seguito si procede all'analisi delle diverse tipologie di spesa oggetto di limiti o riduzioni, in rapporto alla relativa previsione normativa:

1) Spesa di personale

Con riferimento al rispetto del limite della spesa di personale per l'esercizio 2014, il comma 1 dell'art. 9 - Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 stabilisce che:

"Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010".

Circa la verifica del rispetto del limite di spesa di cui alla succitata norma, l'Agenzia, per come rilevabile dalle specifiche risorse impegnate di cui all'UPB 1.02.01.01 del conto di bilancio 2014 (spese per il personale), avrebbe sostenuto un costo pari ad € 15.037.537,38 con una riduzione pari ad € 4.247.764,34 (22,03%) rispetto alla stessa tipologia di spesa sostenuta nell'anno 2010, che si era attestata all'importo di € 19.285.301,72.

Pertanto, in relazione a quanto stabilito dalla norma in oggetto che prevede una riduzione della spesa di personale di almeno il 10% rispetto al corrispondente importo impegnato nel 2010, il relativo limite di spesa, per l'esercizio 2014, risulterebbe rispettato.

Tuttavia, occorre segnalare che l'A.R.P.A.CAL, non ha rispettato il limite di cui al comma 1 dell'articolo 25 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 che stabilisce che:

"Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008".

e che, pertanto, anche per l'esercizio 2014, non risulterebbe rispettato il vincolo in esame, ove si consideri che l'originario limite di spesa, corrispondente alla costo rilevato nell'esercizio 2008, era pari a € 12.662.579,79.

Preme sottolineare come alcuna osservazione a riguardo, è stata effettuata dall'Organo di Revisione, mentre il Dipartimento Ambiente e Territorio, nel relativo parere sul rendiconto 2014, trasmesso con nota prot. 156979 del 13.05.2016 nonché nei successivi chiarimenti forniti con la nota prot. 214294 del 4.07.2016, afferma il rispetto del limite in questione, stante la non espressa applicabilità del succitato art. 25 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 all'esercizio finanziario 2010.

A riguardo, occorre rilevare che a fronte dei rilievi del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, in seguito all'istruttoria dei rendiconti di gestione di A.R.P.A.CAL per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, il Dipartimento Ambiente e Territorio ha chiesto chiarimenti interpretativi al Settore Ufficio Legislativo del Segretariato Generale della Regione Calabria, circa l'applicazione delle norme in questione.

Con nota prot. 138682 del 29.04.2016 il Settore Ufficio Legislativo del Segretariato Generale ha fornito parte dei chiarimenti richiesti, affermando l'effettivo rispetto da parte di A.R.P.A.CAL del vincolo di spesa per il personale, per due ordini di motivi:

- la non applicabilità del limite di spesa all'esercizio finanziario 2010 posto che *"l'esame testuale delle norme di legge richiamate rileva la non applicabilità ai fini della verifica dei limiti di spesa per il personale riferita all'esercizio 2010, che appare esulare dal loro ambito di applicazione"*. Nello specifico, l'art. 25 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 stabilisce che per l'esercizio 2009 il complesso della spesa per il personale non può essere superiore a quella del 2008, mentre l'art. 9 comma 1 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, la cui applicazione decorre dall'esercizio 2011, definisce che la spesa di personale deve attestarsi ad un importo massimo di almeno il 10% inferiore, rispetto all'impegnato nell'esercizio 2010;
- l'applicazione di una norma speciale di cui all'art.69 - Piano assunzioni dell'A.R.P.A.CAL, della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, in luogo di quella generale, art. 25 della medesima legge, in base alla quale sarebbe stabilita una sorta di deroga a favore dell'Agenzia, con riferimento al superamento di qualsivoglia limite sulla spesa di personale, in ragione della necessità di dare compiuta attuazione alla struttura organizzativa dell'Agenzia tramite l'autorizzazione alle assunzioni, previste dalla terza annualità, del relativo piano avviato con l'art.14 comma 2 della Legge regionale n. 17 agosto 2005, n. 13.

Quanto sopra appare in contrasto con quanto rilevato nella relazione istruttoria effettuata dall'Ispettorato del Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF), eseguita presso l'A.R.P.A.CAL dall'11.04.2012 al 11.05.2012, con particolare riferimento ai controlli sulla spesa del personale e al rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale in materia di *"spending review"* dove testualmente si afferma che:

"(...) l'A.R.P.A.CAL, soprattutto a causa dell'aumento delle spese di personale conseguito alle suddette assunzioni, non ha rispettato il vincolo di spesa stabilito, per gli anni 2009 e 2010, dall'art. 25 della legge finanziaria regionale n. 19 del 12 giugno 2009 (...)",

nonché con la generale volontà del legislatore regionale di un progressivo contenimento delle spese, in applicazione a quanto stabilito dalla legislazione nazionale con particolare riferimento al comma 557 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che definisce chiaramente il principio generale in base al quale: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (...), gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (...)"*.

Nel rispetto delle competenze, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze non può che prendere atto dei chiarimenti interpretativi forniti dal Settore Ufficio Legislativo del Segretariato Generale, nonché della volontà del Dipartimento Ambiente e Territorio, per come rappresentato nella succitata nota prot. 214294 del 4.07.2016, di aderire agli stessi.

In questa sede, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze può meramente verificare che le spese imputate al bilancio trovino corrispondenza nei documenti contabili e segnalare, ove non compiuto da altri, eventuali artificiosi comportamenti tesi ad aggirare le vigenti disposizioni contabili e i vincoli di cui alle leggi in materia di *"spending review"*.

Circa le specifiche valutazioni, invece, demandate dal Dipartimento Ambiente e Territorio al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, nel parere sul rendiconto relativo all'esercizio 2014, trasmesso con la nota prot. 156979 del 13.05.2016, sulla legittimità nell'assunzione degli impegni di spesa inerenti al pagamento di straordinari del personale e dell'indennità di risultato della dirigenza per l'anno 2012, assunti dall'Agenzia in conto competenza 2014, occorre ribadire che non compete al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze verificare la legittimità degli atti gestionali assunti dall'Ente, ove si consideri che tale attività spetta eventualmente all'Organo di revisione contabile interno o a chi controlla, nel corso dello svolgimento, la gestione dell'Ente.

Si tiene a precisare che quanto richiesto riguarda un comportamento potenzialmente elusivo delle norme di contenimento delle spese del personale in contrasto con la presunta "non applicabilità" dell'art. 25 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, affermata nelle note del Dipartimento Ambiente e Territorio e del Settore Ufficio Legislativo, di cui il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze prende atto.

Qualora, invece, il Dipartimento Ambiente e Territorio ritenga necessario contestare l'imputazione delle somme in questione, dovrà procedere secondo gli ordinari mezzi, ossia attraverso circostanziate denunce nei confronti dei soggetti che, nel corso del tempo, non hanno correttamente impegnato le risorse e dei soggetti che, eventualmente, ne abbiano dato copertura senza procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

2) Spesa per organi di indirizzo, direzione e controllo

Circa la presente tipologia di spesa il relativo limite è stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 che stabilisce quanto segue:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10."

La corretta applicazione della suddetta norma implica la necessità di definire, con riferimento all'A.R.P.A.CAL se la spesa per gli organi in questione sia o meno a carico del bilancio regionale e se i relativi emolumenti corrisposti siano da considerare come retribuzione di servizio.

Occorre rilevare come il Dipartimento Ambiente e Territorio, sia nel parere al rendiconto 2014 sia nella successiva nota n. prot. 214294 del 4.07.2016, in seguito all'analisi dei suddetti due aspetti, affermi l'inapplicabilità della norma in questione all'A.R.P.A.CAL, sostenendo quanto prospettato dal Settore Ufficio Legislativo del Segretariato Generale della Regione Calabria, sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dallo stesso, in merito all'applicazione dell'art. 9 comma 2 della L.R. 22/2010, giusta nota prot. n. 138682 del 29.04.2016.

In merito alla spesa a carico del bilancio regionale il Settore Ufficio Legislativo del Segretariato Generale nella nota prot. 138682 del 29.04.2016 adotta la seguente argomentazione, in punto di diritto, in base alla quale la norma in questione non troverebbe applicazione nei confronti dell'A.R.P.A.CAL:

"(...) non può farsi, inoltre, a meno di osservare che l'art. 9, comma 2, Legge regionale 22/2010 prevede una riduzione automatica nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, mentre l'A.R.P.A.CAL è dotata, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 20/1999, di autonoma personalità giuridica e di autonomia anche contabile, e dunque anche di un patrimonio e di un bilancio propri, sui quali grava la spesa per i compensi in argomento".

Sulla base del suddetto chiarimento interpretativo il Dipartimento Ambiente e Territorio afferma la non applicabilità della norma in questione all'Agenzia, stante la piena autonomia finanziaria rispetto al bilancio regionale, in ragione della provenienza statale e non regionale dei trasferimenti ad essa assegnati.

A riguardo, si ritiene, che detta affermazione possa essere assolutamente confutata in base alle regole di finanza pubblica, ove si consideri che, per come previsto dall'art. 23 della Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, le dotazioni finanziarie dell'A.R.P.A.CAL, con riferimento alla copertura delle spese di funzionamento, sono costituite, ad oggi, da una percentuale del Fondo Sanitario Regionale (FSR), il cui importo è appostato, per l'appunto, tra le spese correnti del bilancio regionale).

La constatazione che le risorse del Fondo Sanitario Regionale derivino da trasferimenti di provenienza statale, non implica che l'A.R.P.A.CAL sia finanziata da risorse statali, ove si consideri che il FSR è alimentato da quote di risorse erariali di spettanza regionale, aventi specifico vincolo di destinazione e annualmente stabilite con legge regionale.

Inoltre, il concetto sottostante le considerazioni del Dipartimento vigilante in merito alla non sottoponibilità dell'Agenzia al contenimento delle spese in quanto utilizzatrice di fondi "eterofinanziati", non tiene probabilmente in giusto conto che questo concetto si applica ai fondi di provenienza europea o statale, ove diretti a finanziarie specifiche spese "a rendicontazione" che vengono effettuate nel limite del trasferimento e in base a progetti approvati preventivamente da parte dell'Ente erogante.

Il trasferimento che A.R.P.A.CAL riceve annualmente da parte della Regione Calabria, in qualità di Ente strumentale regionale (e non statale) è, di contro, un mero e generico trasferimento teso a garantire il funzionamento generale dell'Ente e non a finanziare specifici progetti.

Con riferimento al secondo aspetto relativo alla corretta applicazione del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, relativo alla definizione del trattamento retributivo di servizio, considerata l'espressa esclusione dell'obbligo di riduzione degli emolumenti in esso rientranti, si rileva che il Settore Ufficio Legislativo non esprime alcun chiarimento a riguardo, limitandosi a confermare, nella predetta nota, la correttezza della modalità di verifica impostata dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze affermando testualmente:

"(...) in punto di diritto, la verifica demandata a codesto Dipartimento - per come evidenziato dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze - non può prescindere dall'analisi dei contratti stipulati, onde stabilire, sulla base della regolamentazione contenuta nelle clausole contrattuali, se i compensi erogati in forza di tali contratti rientrassero o meno nella struttura dei trattamenti retributivi di servizio (...). Su tale aspetto alcun "chiarimento" può essere fornito da questo Ufficio, presupponendo un accertamento di fatto che esula chiaramente dalle proprie competenze istituzionali".

Per come riportato nel parere 155814 del 12.05.2016 del Dipartimento Ambiente e Territorio "il trattamento economico previsto per gli organi di vertice (Direttore generale, Amministrativo e Scientifico) deve senz'altro considerarsi quale corrispettivo di una effettiva e costante prestazione di servizio, tenuto conto della particolare tipologia di rapporto di lavoro esclusivo, subordinato alle dipendenze di Aziende Pubbliche ma con attività caratterizzata dalle regole del lavoro privato".

Circa tale aspetto, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze non concorda in ordine al fatto che gli emolumenti corrisposti agli organi di direzione vengano considerati trattamenti retributivi di servizio e non corrispettivi per prestazioni d'opera, ove si consideri che i relativi contratti sono stipulati secondo le norme del diritto privato, al di fuori delle regole proprie del C.C.N.L. della Dirigenza Comparto Sanità, e la determinazione degli emolumenti in essi definiti prende quale parametro di riferimento, solo in termine di analogia, gli importi corrisposti alle paritetiche figure delle Aziende Sanitarie.

Quanto sopra trova conferma nel parere sull'interpretazione dell'art. 9 comma 2 della L.R. 22/2010 rilasciato dalla Sezione Decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale prot. 241701 del 28.07.2016 che si allega in copia alla presente istruttoria (*allegato n. 8*) riferito all'ente strumentale ARCEA ma che si ritiene di poter applicare per analogia a tutti gli enti strumentali. Il parere conferma che, per ciò che attiene organi di indirizzo, direzione e controllo, il rapporto di lavoro con la Regione non è certamente inquadrabile nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, trattandosi piuttosto di un rapporto di lavoro disciplinato dagli statuti degli enti nonché dal contratto fiduciario di diritto privato stipulato tra le parti e che, pertanto, deve essere sottoposto alla normativa di revisione della spesa di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 22/2010.

Vista la posizione del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze sulla natura di trasferimento corrente delle risorse assegnate all'Agenzia, da cui discende il fatto che la spesa per il pagamento degli emolumenti in questione è a carico del bilancio regionale, nonché sulla natura

di trattamento retributivo di servizio, si rimane dell'avviso che il comma 2 dell'art. 9 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 trovi piena applicazione da parte dell'A.R.P.A.CAL.

Ciò posto, di seguito si procede ad un'analisi delle voci di spesa in oggetto per come risultanti dal Rendiconto di Gestione di A.R.P.A.CAL dell'esercizio finanziario 2014.

Nello specifico, con riferimento alle risorse impegnate per il pagamento dei corrispettivi dovuti agli organi di indirizzo direzione e controllo di A.R.P.A.CAL per l'esercizio 2014, di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei capitoli di spesa interessati, con i relativi totali impegnati rispetto al corrispondente limite di spesa:

ARPACAL - VERIFICA CONTENIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2010			
ART. 9 - Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali			
Comma 2			
CAPITOLO	ORGANI ARPACAL	ANNO 2009 IMPORTO IMPEGNATO	ANNO 2014 IMPORTO IMPEGNATO
11010301 - 11010302 - 11010303 - 11010304	Consiglio di amministrazione	-	-
12010101	Organi di direzione	458.346,16	420.000,00
12020101	Organismo indipendente di valutazione	576,00	20.000,00
12020102	Struttura controllo di gestione	27.392,00	-
12020103	Nucleo "multidisciplinare"	-	-
Totale Impegnato		486.314,16	440.000,00
Riduzione 20%		97.262,83	
Limite di spesa per l'esercizio 2014		389.051,33	

Dall'analisi dei dati sopra esposti, per come risultanti dagli impegni sui relativi capitoli di spesa, il vincolo ex art. 9 comma 2 Legge regionale n. 22/2010, nell'esercizio 2014, parrebbe non rispettato.

Tuttavia, al fine di verificare compiutamente il rispetto dello stesso, è necessario considerare oltre alle risorse impegnate, nei pertinenti capitoli di spesa, anche i reali compensi riconosciuti ai soggetti interessati, a far data dal giorno di entrata in vigore della norma in questione, ovvero dal 17.08.2010.

A riguardo, appare evidente che qualora i compensi riconosciuti siano stati impegnati in esercizi antecedenti o successivi al 2014, i dati rilevati dalla semplice analisi delle voci di spesa risultanti in conto competenza, non sarebbero effettivamente rappresentativi del reale rispetto, o meno, del limite di spesa in oggetto.

Occorre evidenziare che in ordine alla suddetta verifica, per come riscontrato dalla documentazione in atti, nessuna osservazione è stata fatta dal Collegio dei Revisori dell'Ente.

In particolare, da una prima verifica dei documenti in atti risulta che i compensi riconosciuti ai Direttori al 31.12.2009 (analisi dei contratti stipulati tra l'A.R.P.A.CAL e i Direttori in questione), per come stabilito dalla vigente normativa, erano pari a € 123.949,65 per il Direttore Generale ed € 99.159,72 rispettivamente per i Direttori Scientifico ed Amministrativo.

Risulta ancora che, con riferimento ai compensi del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, gli importi sono stati determinati nell'ordine dell'80% rispetto all'emolumento previsto per il Direttore Generale, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 let. c del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001, n. 319, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

Ciò posto, a seguito delle suddette verifiche in ordine al rispetto dei limiti di spesa, a fronte delle perplessità circa l'effettiva decurtazione degli emolumenti in questione nella misura del 20%, per come stabilito dall'art. 9 comma 2 della Legge regionale 11 agosto 2010, Il Dipartimento

Bilancio, Patrimonio e Finanze ha provveduto con nota prot. 198181 del 21.06.2016 a richiedere adeguati chiarimenti al Dipartimento Ambiente e Territorio.

Con nota prot. n. 214294 del 4.07.2016, il Dipartimento Ambiente e Territorio provvedeva a fornire i dovuti chiarimenti in merito, rappresentando che il taglio in questione non deve essere applicato ai Direttori dell'Agenzia, in considerazione del fatto che i compensi ad essi riconosciuti, riferiti a figure paritetiche istituite presso le Aziende Sanitarie, risultano essere già stati oggetto di taglio, ai sensi dell'art. 65 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Quanto sopra non risulta conforme alla ratio della norma che, come noto, persegue ulteriori riduzioni di spesa (risparmio), a valere sui costi degli organi di indirizzo, direzione e controllo di tutti gli Enti strumentali, senza alcuna eccezione, a fare data dal 17.08.2012.

Sempre con riferimento al rispetto dei vincoli di cui alla normativa in questione, è stata verificata anche la correttezza delle retribuzioni corrisposte all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), operante in A.R.P.A.CAL.

Il comma 5 dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 stabilisce che

“Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub - regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese”.

Dalla documentazione in atti sembrerebbe che gli importi riconosciuti ai componenti del suddetto Organismo, per come indicati nei disciplinari di incarico, stipulati in data 15.10.2012, non sarebbero stati oggetto della riduzione prevista dalla succitata norma.

Inoltre, deve rilevarsi che a fare data dal 24.10.2013 si è provveduto alla sostituzione di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) prevedendo all'art. 6 del relativo disciplinare di incarico, in difformità a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Riguardo i suddetti emolumenti, con la nota n. prot. 214294 del 4.07.2016, il Dipartimento Ambiente e Territorio ha fornito alcuni chiarimenti, confermando il possibile mancato rispetto del comma 5 dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, con riferimento agli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione. In particolare il Dipartimento Ambiente e Territorio afferma che: *“(...) si conferma che l'Ente non ha rispettato il dettato normativo di cui alla Legge Regionale 27/12/2012 n. 69 (art. 13 comma 5), nei riguardi dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV), non provvedendo alla riduzione dei compensi previsti per tale Organismo e non intendendoli onnicomprensivi del rimborso spese”.*

In ultima analisi, per come in precedenza specificato, posto che le competenze esercitabili in sede di verifica del Rendiconto dell'Agenzia da parte del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze devono limitarsi alla constatazione delle poste contabili, si invita, nuovamente, il Dipartimento competente per materia (Dipartimento Ambiente e Territorio), nell'ambito della propria attività di vigilanza sulla gestione dell'A.R.P.A.CAL, a verificare, anche con accessi di carattere ispettivo, le singole componenti degli emolumenti che dovevano essere ridotte, nonché appurare e indicare i nominativi di coloro che hanno generato eventuali esborsi superiori rispetto a quelli consentiti, al fine di stabilire l'effettivo rispetto delle norme in questione, nonché segnalare, ove necessario, ai competenti Organi requirenti l'eventuale presenza di danno all'erario.

In conclusione con riferimento alla spesa per Organi di indirizzo, direzione e controllo appare evidente come continuino ad esistere diverse posizioni in merito al rispetto della normativa *“de qua”* tra il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e il Dipartimento Ambiente e Territorio vigilante per materia.

A ciò aggiungasi che l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta regionale del 23.05.2016, trasmesso con nota prot. 190513 del 14.06.2016 del Segretariato Generale, stabilisce che nel caso in cui il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, nel corso dell'istruttoria di competenza sui rendiconti degli enti sub-regionali, agenzie o aziende, presenti dei dubbi sul rispetto delle disposizioni concernenti la "spending review", debba richiedere tempestivamente al Dipartimento vigilante opportuni chiarimenti e che qualora quest'ultimo non li renda improrogabilmente entro 15 giorni, si intende acclarato il mancato rispetto delle specifiche norme in materia di contenimento della spesa.

Da quanto contenuto nell'estratto del processo verbale emerge che nulla è indicato in relazione al caso attuale, ovvero all'esistenza di diversa interpretazione da parte dei Dipartimenti, non fondata sulla documentazione in possesso del solo Dipartimento vigilante.

Alla luce di quanto sopra indicato il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze non può che limitarsi a prendere atto che il Dipartimento vigilante, a fronte dei suddetti chiarimenti, conferma il rispetto della normativa in questione con riferimento agli emolumenti riconosciuti agli Organi di indirizzo e direzione dell'Agenzia e rinviare al Dipartimento medesimo autonome valutazioni e determinazioni, stante il permanere di una diversa veduta dei due Dipartimenti.

1) Spesa per partecipazioni a commissioni e organi collegiali

Circa la presente tipologia di spesa il relativo limite è stabilito dal comma 3 dell'art. 9 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10".

Si rileva che il relativo limite di spesa risulterebbe rispettato, in quanto non vi sono importi impegnati nel corso dell'esercizio 2014.

Di seguito la relativa tabella di rilevazione:

ARPACAL - VERIFICA CONTENIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 22/2010			
ART. 9 - Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali			
Comma 3			
		ANNO 2009	ANNO 2014
CAPITOLO	ORGANI ARPACAL	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO IMPEGNATO
12040501	Commissioni esterne	9.798,80	-
Totale Impegnato		9.798,80	-

2) Spese per il Collegio dei Revisori dei Conti

Il contenimento della presente voce di spesa è regolato dall'art. 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- Entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- Entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- Entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. Singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

Con riferimento alla determinazione delle indennità dell'organo di revisione per l'esercizio 2014, di seguito si evidenziano i valori spettanti ai componenti del collegio in relazione al totale delle entrate accertate, per come verificato sulla base delle risultanze di cui al conto di bilancio 2014:

Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 22 - Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale				
Verifica rispetto limite ex art. 10 (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)				
a) entrate accertate fino a euro	3.000.000,00	ALIQ.	0,40%	
b) entrate accertate per il di più fino ad euro	10.000.000,00	ALIQ.	0,03%	
c) entrate accertate per il di più oltre ad euro	10.000.001,00	ALIQ.	0,002%	
Entrate accertate - ANNO 2014	20.843.581,88	ALIQ.	IMPORTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA OLTRE IVA E CPA
1° scaglione	3.000.000,00	0,40%	12.000,00	
2° scaglione	10.000.000,00	0,03%	3.000,00	
3° scaglione	7.843.581,88	0,002%	156,87	
Compenso spettante per ciascun componente			15.156,87	
Compenso massimo spettante per ciascun componente			14.000,00	28.000,00
Compenso massimo spettante al presidente			15.400,00	15.400,00
				43.400,00

Occorre rilevare che dall'analisi delle poste contabili relative alla spesa per il funzionamento dell'Organo di revisione dei conti, risulterebbe un totale impegnato in conto del capitolo 11010101 pari a € 75.000,00, dunque, al di sopra del determinato limite di legge.

In realtà, si evidenzia come, sulla base della documentazione in atti risulterebbe il rispetto della suddetta normativa posto che le indennità riconosciute al Collegio dei revisori nel corso dell'esercizio 2014 sarebbero al di sotto dei limiti massimi consentiti dalla norma in oggetto, rispettivamente pari ad € 14.000 annui per ciascun componente ed € 15.400 annui per il componente che ricopre la carica di Presidente.

Si precisa, altresì, che in seguito all'introduzione del comma 7 bis, le indennità corrisposte ai revisori dei conti, a partire dall'esercizio 2013, devono considerarsi comprensive di qualsivoglia rimborso spese. Dalle verifiche effettuate sulla suddetta documentazione risulta come l'A.R.P.A.CAL non avrebbe riconosciuto alcun rimborso spese, a partire dall'annualità 2013, ai componenti del Collegio di revisione.

3) Spese per consulenze e di funzionamento

Con riferimento ai limiti di spesa per consulenze e funzionamento in genere, la norma di riferimento, per l'esercizio 2014, è il comma 10 dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 che stabilisce quanto segue:

“Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall'1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»;

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.”

Riguardo le spese di consulenza 2014 è necessario fare riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 che stabilisce quanto segue:

“Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia”;

Al fine della puntuale verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alle norme in questione, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative poste contabili risultanti dal rendiconto 2014, in rapporto ai rispettivi limiti di spesa:

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA ART. 13 COMMA 10 - ESERCIZIO 2014 ARPACAL									
L.R. 69/2012 Art. 13 comma10	Capitoli di spesa interessati	SPESA IMPEGNATA ANNO 2009	SPESA IMPEGNATA ANNO 2010	SPESA IMPEGNATA ANNO 2011	SPESA IMPEGNATA ANNO 2012	SPESA IMPEGNATA ANNO 2013	SPESA IMPEGNATA ANNO 2014	LIMITE DI SPESA 2014	Aliq. Riduz.
Lettera a)	12040701 - 12040702 - 12040703 - 12040704	€ 115.185,66	€ 33.316,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.929,14			
Lettera b)	non valorizzato								
Lettera c)	non valorizzato								
Lettera d)	12040114 - 21050101	€ 2.134.108,63	€ 1.500.373,98	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.067.054,32	50,00%
Lettera e)	12040201, 12040202, 12040203, 12041005	€ 145.775,08	€ 44.764,00	€ 34.911,00	€ 9.400,00	€ 9.555,15	€ 2.795,45	€ 29.155,02	80,00%
Lettera f)	12010102	€ 14.895,78	€ 4.136,06	€ 9.367,06	€ 6.255,06	€ 4.717,52	€ 4.996,40	€ 7.447,89	50,00%
Lettera g)	12010103-12010108	€ 55.269,38	€ 0,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00	€ 27.634,69	50,00%
Lettera h)	12010109 - 12040110	€ 308.267,87	€ 140.502,63	€ 64.636,77	€ 83.120,71	€ 45.909,70	€ 22.312,58	€ 61.653,57	80,00%
Lettera i)	non valorizzato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100,00%
Lettera j)	12040119	€ 0,00	€ 4.222,68	€ 14.238,52	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.847,70	80,00%
Lettera p)									
1)	12040102	€ 794.049,03	€ 719.698,58	€ 196.524,00	€ 247.675,85	€ 115.269,01	€ 64.627,40	€ 635.239,22	
2)	12040105	€ 199.039,27	€ 64.258,00	€ 90.041,56	€ 39.000,00	€ 116.087,60	€ 91.860,00	€ 159.231,42	
3)	12040103-12040104-12040113	€ 529.067,73	€ 372.820,57	€ 460.807,05	€ 459.120,29	€ 335.007,82	€ 455.399,29	€ 423.254,18	
4)	12040106	€ 227.591,19	€ 118.315,56	€ 113.262,28	€ 215.000,00	€ 121.667,03	€ 98.768,55	€ 182.072,95	20,00%
5)	12040107	€ 128.828,56	€ 55.850,31	€ 103.522,75	€ 119.849,91	€ 72.549,58	€ 5.029,06	€ 103.062,85	
6)	12040301	€ 14.697,33	€ 8.766,40	€ 6.721,33	€ 8.787,90	€ 7.000,00	€ 4.732,30	€ 11.757,86	
7)	non valorizzato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
8)	12040108	€ 26.204,08	€ 29.012,47	€ 15.256,40	€ 10.075,68	€ 20.963,00	€ 14.936,57	€ 20.963,26	
L.R. 56/2013 Art. 3 comma 1	12040701 - 12040702 - 12040703 - 12040704	€ 115.185,66	€ 33.316,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.929,14	€ 0,00	€ 18.429,71	20,00%
TOTALE							€ 768.207,60	€ 2.749.804,65	

Dalla suddetta tabella emergerebbe il rispetto dei limiti di spesa, di cui alla normativa in oggetto, ove si consideri che, in applicazione del principio stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, con riferimento alle su elencate categorie di spesa, stabilito un limite generale, l'ente ha autonomia di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Una volta determinato, quindi, il volume complessivo delle riduzioni da apportare in base alla succitata normativa regionale, ogni Ente ha la possibilità di stabilire su quali voci effettuare le riduzioni, senza sottostare ai vincoli specifici previsti. In sostanza, è possibile non rispettare un determinato vincolo, ma tale sfioramento dovrà essere compensato da una corrispondente maggiore riduzione, con riferimento ad un altro limite di spesa previsto.

Conclusioni sul rispetto della normativa regionale in materia di "spending review" e adozione rendiconto esercizio finanziario 2014

In conclusione per come risultante dalle sopra esposte verifiche, sembrerebbe emergere che l'A.R.P.A.CAL non abbia rispettato la normativa in materia di "spending review" con riferimento alla riduzione della spesa di personale e alla riduzione degli emolumenti riconosciuti agli organi di indirizzo, direzione e controllo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

D'altra parte, viste le note 138682 del 29.04.2016 e 214294 del 4.07.2016, rispettivamente dell'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale e del Dipartimento Ambiente e Territorio, **il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze non può che limitarsi a prendere atto** che il Dipartimento vigilante, a fronte dei chiarimenti comunicati afferma il rispetto della normativa in questione, nel corso dell'esercizio 2014 da parte di A.R.P.A.CAL, con riferimento agli emolumenti riconosciuti agli organi di direzione dell'Agenzia.

Ciò posto si rinviano al Dipartimento vigilante un supplemento istruttorio in ordine alle questioni indicate nella presente relazione nonché autonome ulteriori valutazioni e determinazioni, stante il permanere di una diversa veduta da parte del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

In ultima analisi, tenuto conto che le sanzioni previste per il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa costituiscono soltanto "causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione" ai sensi del comma 12 dell'art. 9 comma 12 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 e ai sensi del comma 13 dell'art. 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, senza determinare impedimenti circa l'approvazione del documento contabile oggetto della presente istruttoria, **si ritiene possibile procedere all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del Rendiconto esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL), al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio Regionale.**

Riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs. 118/2011

Con riferimento alla procedura del riaccertamento straordinario dei residui, occorre premettere che il legislatore con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, ha individuato i principi contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.

Nello specifico l'art. 3 del succitato decreto stabilisce che gli Enti territoriali ed i loro Enti strumentali, conformano la propria gestione ai principi generali contenuti nell'allegato 1 al decreto ed ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio consolidato.

L'A.R.P.A.CAL, in qualità di Ente strumentale regionale, rientra nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, con i conseguenti obblighi e adempimenti di natura contabile che questa comporta, tra cui il riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del cosiddetto principio della "competenza finanziaria potenziata".

Il comma 7 del succitato art. 3 stabilisce che:

"Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui".

Appare opportuno richiamare la nota prot. 266515 del 14.09.2015 del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, con cui si è provveduto a sollecitare gli Enti strumentali regionali alla puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella normativa in questione, in considerazione dell'importanza che la procedura del riaccertamento straordinario dei residui riveste nell'ambito della corretta redazione dei documenti contabili, secondo i nuovi principi introdotti con l'armonizzazione dei bilanci.

La suddetta nota evidenzia le modalità di attuazione della procedura in oggetto, precisando che il riaccertamento straordinario dei residui, in quanto attività di natura gestionale, con riferimento agli Enti strumentali, spetta al Direttore Generale che a sua volta lo sottopone alla Giunta

Regionale la quale, successivamente ad una circostanziata istruttoria, provvede alla definitiva approvazione e al successivo inoltro al Consiglio Regionale, per una presa d'atto.

Con deliberazione n. 710 del 28.12.2015, il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria approvato il riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (allegato 5).

Con verbale n. 22 del 28.12.2015 il Revisore Unico dei Conti dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ha espresso parere favorevole sulla procedura di riaccertamento dei residui ai sensi comma 7 dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (allegato 6).

Sulla base della succitata deliberazione il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ha formulato rilievi circa il corretto accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), posto che erroneamente, a fronte di un fondo per l'esercizio 2014 pari ad € 2.640.198,17, si procedeva ad iscrivere solo il 50% dello stesso quale parte accantonata dell'avanzo risultante in seguito al riaccertamento straordinario, piuttosto che per l'intero importo.

Con deliberazione n.101 del 21.03.2016 il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria ha rettificato le risultanze del suddetto riaccertamento, apportando le dovute modifiche all'allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla parte accantonata dell'avanzo di amministrazione, determinando un conseguente disavanzo tecnico pari a € 3.247.018,58 e, contestualmente, stabilendo di provvedere a ripianare tale disavanzo in numero 30 quote di pari valore di € 108.233,95 in ciascun esercizio finanziario a partire dall'esercizio 2015 e fino al 2045 (allegato 7).

A seguito di tale procedura, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ha provveduto ad accertare:

- la coincidenza tra i residui attivi e passivi, per come riaccertati con il suddetto decreto e i residui finali risultanti nel rendiconto esercizio 2014;
- la redazione dei prospetti 5/1 e 5/2, per come previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti, rispettivamente, il computo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale e la dimostrazione del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui.

A seguito alle suddette verifiche, sulla base di quanto attestato dall'A.R.P.A.CAL, è emerso che:

- i residui attivi e passivi sono stati riaccertati sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, stabilendo, a riguardo, la fonte di finanziamento per ciascun movimento di spesa mandato in economia e, di conseguenza, definendo se il maggiore avanzo originato sia da considerare libero, accantonato o vincolato, eliminando le entrate definitivamente non dovute, nonché definendo l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti, sia di entrata che di spesa, non scaduti;
- sono state mantenute le entrate e le spese in conto residui, che presentano un'obbligazione giuridicamente perfezionata e, nel contempo, risultano esigibili nel relativo esercizio di riferimento.

In termini esemplificativi, le risultanze delle verifiche circa la procedura del riaccertamento straordinario dei residui condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, vengono di seguito evidenziate, per come aggiornate in seguito alle modifiche conseguenti all'adozione della succitata deliberazione n.101 del 21.03.2016:

TOTALE RESIDUI PASSIVI PER TITOLI AL 31/12/2014 DETERMINATO SECONDO PRINCIPI CONTABILI PREVIGENTI AL D.LGS. 118/2011			RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ARPACAL PER TITOLI AL 01/01/2015 DETERMINATO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA EX D.LGS. 118/2011														TOTALE		
			ELIMINAZIONE						RE-IMPUTAZIONE									CONSERVAZIONE	
			RESIDUI PASSIVI MANDATI IN ECONOMIA						RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI									RESIDUI PASSIVI MANTENUTI	
			AVANZO LIBERO		AVANZO ACCANTONATO		AVANZO VINCOLATO		2015		2016		2017		OLTRE				
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE			
I*	Spesa Corrente	€ 5.289.612,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.955.285,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.334.326,96	€ 0,00	€ 5.289.612,78	
II*	Spesa in Conto Capitale	€ 1.902.477,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.472,81	€ 865.284,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.035.720,30	€ 1.902.477,56	
III*	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
IV*	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
V*	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VI*	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 1.071.670,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.071.670,78	€ 0,00	€ 1.071.670,78	
TOTALE			€ 8.263.761,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.956.758,63	€ 865.284,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.405.997,74	€ 1.035.720,30	€ 8.263.761,12	

TOTALE RESIDUI ATTIVI PER TITOLI AL 31/12/2014 DETERMINATO SECONDO PRINCIPI CONTABILI PREVIGENTI AL D.LGS. 118/2011			RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ARPACAL PER TITOLI AL 01/01/2015 DETERMINATO SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA EX D.LGS. 118/2011														TOTALE
			ELIMINAZIONE		RE-IMPUTAZIONE								CONSERVAZIONE				
			RESIDUI ATTIVI ELIMINATI		RESIDUI ATTIVI RE-IMPUTATI								RESIDUI ATTIVI MANTENUTI				
					2015		2016		2017		OLTRE						
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE			
I*	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II*	Trasferimenti correnti	€ 536.820,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 536.820,56	€ 0,00	€ 536.820,56
III*	Entrate extratributarie	€ 3.382.469,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.382.469,87	€ 0,00	€ 3.382.469,87
IV*	Entrate in conto capitale	€ 5.702,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.702,28	€ 5.702,28
V*	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VI*	Accensione Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII*	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IX*	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 710.022,53	€ 0,00	€ 710.022,53
TOTALE			€ 3.924.992,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.629.312,96	€ 5.702,28	€ 4.635.015,24

Le suddette tabelle specificano come, in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, l'A.R.P.A.CAL, abbia reimputato solo parte dei residui passivi, per come risultanti dal rendiconto 2014, nel solo esercizio 2015, effettuando contestualmente le conseguenti variazioni di bilancio.

Nello specifico, a fronte della suddetta attività si rileva come la reimputazione dei residui passivi, abbia determinato la formazione del cosiddetto fondo pluriennale vincolato, distinto in parte corrente e capitale, rispettivamente per € 3.956.758,63 ed € 865.284,45.

Di seguito si riportano i prospetti di cui agli allegati 5/1 e 5/2 guardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione per come risultanti successivamente alle modifiche effettuate in seguito alla succitata deliberazione del Commissario Straordinario n. 101 del 21.03.2016:

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ARPACAL NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015**

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimputati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	€ 3.956.758,63 € 865.284,45
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a	€ 0,00 € 0,00
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	€ 0,00 € 0,00
Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	€ 3.956.758,63 € 865.284,45

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	€ 3.956.758,63 € 865.284,45
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	b	€ 0,00 € 0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	€ 0,00 € 0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)-(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	€ 3.956.758,63 € 865.284,45
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0	7	€ 0,00 € 0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo	7	€ 0,00 € 0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8)=(3)-(6)+(7).	8	€ 0,00 € 0,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	€ 0,00 € 0,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	c	€ 0,00 € 0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	€ 0,00 € 0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)-(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	€ 0,00 € 0,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0	12	€ 0,00 € 0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)-(c)-(10)-(8) se positivo	12	€ 0,00 € 0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13)=(8)-(11)+(12)	13	€ 0,00 € 0,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	€ 0,00 € 0,00
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	d	€ 0,00 € 0,00
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15	€ 0,00 € 0,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)-(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	€ 0,00 € 0,00
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0	17	€ 0,00 € 0,00
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)-(d)-(15)-(13) se positivo	17	€ 0,00 € 0,00
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18)=(13)-(16)+(17)	18	€ 0,00 € 0,00

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	€ 0,00	€ 0,00
Entrate accertate reimputate al 2016	€ 0,00	€ 0,00
Entrate accertate reimputate al 2017	€ 0,00	€ 0,00
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	€ 0,00	€ 0,00
Impegni reimputati al 2015	€ 3.956.758,63	€ 865.284,45
Impegni reimputati al 2016	€ 0,00	€ 0,00
Impegni reimputati al 2017	€ 0,00	€ 0,00
Impegni reimputati agli esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ARPACAL
ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		€ 2.221.004,94
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+))	€ 0,00
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+))	€ 4.822.043,08
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+))	€ 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	€ 4.822.043,08
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d) + (e) + (f) -(g)		€ 2.221.004,94

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014		€ 2.640.198,17
Fondo residui perenti al 31/12/2014 (solo per le regioni)		€ 2.827.825,35
Fondoal 31/12/2014		€ 0,00
	Totale parte accantonata (i)	€ 5.468.023,52
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		€ 0,00
Altri vincoli da specificare di		€ 0,00
	Totale parte vincolata (l)	€ 0,00
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	€ 0,00
	Totale parte disponibile (n) = (k)-(i) - (l)-(m)	-€ 3.247.018,58
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015		

Dai suddetti prospetti 5/1 e 5/2 si rileva come in seguito all'effettuazione della procedura del riaccertamento straordinario dei residui l'avanzo di amministrazione, per come scaturente dalle risultanze contabili di cui al rendiconto di gestione esercizio 2014, non abbia subito alcuna variazione posto che non risultano essere state effettuate cancellazioni di residui attivi o passivi, tali da influire sul risultato di amministrazione al 31.12.2014.

Il suddetto avanzo pari a € 2.221.004,94, in seguito alla determinazione delle quote accantonate e vincolate dello stesso, non risulta sufficientemente capiente alla copertura di queste ultime, originando alla fine una parte disponibile dello stesso negativa per - € 3.247.018,58 (*disavanzo tecnico*), posto che risulta un accantonamento complessivo per € 5.468.023,52 di cui 2.640.198,17 per Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed € 2.827.825,35 per Fondo residui perenti.

Al fine di garantire il ripiano del suddetto disavanzo l'Agenzia ha definito apposito piano di rientro, secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 538 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 in base al quale il ripiano del disavanzo in questione può avvenire a quote costanti per un massimo di anni 30.

A riguardo con la succitata deliberazione n.101 del 21.03.2016, è stato definito il recupero dello stesso disavanzo a quote costanti per numero di 30 esercizi, a partire dal 2015, appostando nei relativi bilanci, nella parte spesa, l'importo di € 108.233,95.

Circa la verifica della congruità del FCDE, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ha provveduto a verificare il calcolo dello stesso al 31.12.2014, rilevando i dati per come risultanti dai rendiconti degli ultimi cinque esercizi, con riferimento alle voci di entrata che, secondo

quanto attestato dall'Agenzia, rientrano nel computo del fondo in questione, in applicazione del principio contabile 3.3 di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nello specifico, si riportano di seguito i calcoli effettuati, con l'importo del fondo determinato a rendiconto 2014:

Periodo	Capitolo	Oggetto capitolo entrata	Importo accertato	Incassi RS	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2009	E33010001	Proventi Dip. Cz	282.189,69	63.341,25	22,45%	12,24%	87,76%
2010		Proventi Dip. Cz	235.152,56	12.432,81	5,29%		
2011		Proventi Dip. Cz	299.020,56	44.313,74	14,82%		
2012		Proventi Dip. Cz	401.502,74	57.917,91	14,43%		
2013		Proventi Dip. Cz	503.950,77	21.275,20	4,22%		
2009	E33010002	Proventi Dip. Cs	458.396,99	206.467,91	45,04%	26,53%	73,47%
2010		Proventi Dip. Cs	750.678,78	302.732,22	40,33%		
2011		Proventi Dip. Cs	766.692,88	153.958,69	20,08%		
2012		Proventi Dip. Cs	1.046.332,13	152.472,00	14,57%		
2013		Proventi Dip. Cs	1.263.230,04	159.468,84	12,62%		
2009	E33010003	Proventi Dip. Rc	234.121,99	49.728,26	21,24%	17,57%	82,43%
2010		Proventi Dip. Rc	491.124,03	129.496,09	26,37%		
2011		Proventi Dip. Rc	455.753,40	67.852,19	14,89%		
2012		Proventi Dip. Rc	465.747,63	36.704,68	7,88%		
2013		Proventi Dip. Rc	753.349,65	131.575,85	17,47%		
2009	E33010004	Proventi Dip. Vv	31.827,29	24.072,37	75,63%	38,14%	61,86%
2010		Proventi Dip. Vv	20.537,87	7.997,26	38,94%		
2011		Proventi Dip. Vv	38.770,92	24.350,78	62,81%		
2012		Proventi Dip. Vv	19.220,82	2.433,56	12,66%		
2013		Proventi Dip. Vv	37.044,17	250,47	0,68%		
2009	E33010005	Proventi Dip. Kr	2.279,60	968,64	42,49%	21,04%	78,96%
2010		Proventi Dip. Kr	5.028,87	646,91	12,86%		
2011		Proventi Dip. Kr	64.973,26	18.568,09	28,58%		
2012		Proventi Dip. Kr	88.526,79	4.562,46	5,15%		
2013		Proventi Dip. Kr	195.189,01	31.411,81	16,09%		
2009	E33010004	Proventi Sede Centale	6.122,73	0,00	0,00%	7,50%	92,50%
2010		Proventi Sede Centale	5.599,00	0,00	0,00%		
2011		Proventi Sede Centale	5.605,39	0,00	0,00%		
2012		Proventi Sede Centale	161.854,99	26.280,00	16,24%		
2013		Proventi Sede Centale	167.191,63	35.525,98	21,25%		
2009	E34040001	Entrate eventuali e diverse	191,39	0,00	0,00%	12,60%	87,40%
2010		Entrate eventuali e diverse	386.696,90	131.967,68	34,13%		
2011		Entrate eventuali e diverse	90.887,59	22.329,11	24,57%		
2012		Entrate eventuali e diverse	71.631,64	3.072,86	4,29%		
2013		Entrate eventuali e diverse	68.558,78	0,00	0,00%		

Capitolo Entrata	Oggetto capitolo	Residui 2014	% Su FCDE	Inporto su FCDE a Rendiconto 2014
E33010001	Proventi Dip. Cz	€ 587.602,46	87,76%	€ 515.679,85
E33010002	Proventi Dip. Cs	€ 1.591.551,19	73,47%	€ 1.169.325,68
E33010003	Proventi Dip. Rc	€ 722.355,26	82,43%	€ 595.449,32
E33010004	Proventi Dip. Vv	€ 49.574,61	61,86%	€ 30.665,12
E33010005	Proventi Dip. Kr	€ 162.760,83	78,96%	€ 128.522,32
E33010004	Proventi Sede Centrale	€ 148.882,01	92,50%	€ 137.720,20
E34040001	Entrate eventuali e diverse	€ 70.655,37	87,40%	€ 61.754,98
			Tot.	€ 2.639.117,48

Dalle suddette verifiche si rileva un lieve scostamento rispetto al FCDE riportato dall'A.R.P.A.CAL pari a € 2.640.198,17.

A riguardo, considerato che il fondo accantonato è di importo maggiore rispetto a quello risultante dalla verifiche effettuate dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, si ritiene che l'accantonamento in questione possa considerarsi adeguato anche alla luce del principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che non esclude, in termini prudenziali, la possibilità di accantonare un importo maggiore rispetto al dovuto.

Negli stessi termini di prudenza, si è potuto appurare come anche per i residui perenti, per come risultanti dalla cosiddetta tabella 13RP del rendiconto 2014, l'A.R.P.A.CAL ha optato per un accantonamento integrale degli stessi, stabilendo quale quota accantonata al "Fondo Residui Perenti al 31.12.2014" l'importo di € 2.827.825,35.

In ultima analisi, per quanto rilevato e tenuto conto che, in seguito alle osservazioni formulate dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, l'A.R.P.A.CAL ha opportunamente ridefinito gli allegati 5/1 e 5/2, per come allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 101 del 21.03.2016, si ritiene possibile procedere all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, della procedura di riaccertamento straordinario dei residui dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, nonché alla successiva presa d'atto del Consiglio Regionale.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Luca Buccafurri



Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Rosa Misuraca



